

Art. 1

Natura

1. E' costituita, in data odierna, in Pozzuoli, provincia di Napoli, una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile che assume la denominazione "Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli" Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito LNI Pozzuoli ASD, sodalizio già istituito dal 1996 come articolazione territoriale dell'Ente Pubblico Lega Navale Italiana a cui ribadisce la propria adesione conformandosi, senza riserva alcuna, agli obiettivi fissati dallo statuto nazionale ed alle relative norme regolamentari.

Art. 2

Finalità

1. La LNI Pozzuoli ASD, nell'ambito dei fini istituzionali è una associazione, apolitica, con l'obiettivo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, la pratica degli sport nautici e del diporto, la cultura e le tradizioni del mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne:

- a) promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo alla diffusione della cultura nautica;
- b) collabora con il CONI e le sue Federazioni per promuovere la pratica sportiva amatoriale ed agonistica;
- c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
- d) collabora con gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, per avvicinare gli studenti alla discipline sportive e scientifiche che hanno nel mare il loro campo di azione e di ricerca;
- e) svolge attività solidale nei confronti dei soggetti più deboli della popolazione, quali i diversamente abili, i giovani, le donne e gli anziani;
- f) opera di concerto con le amministrazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Il carattere apolitico della LNI Pozzuoli ASD va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto.

3. Le linee programmatiche della LNI Pozzuoli ASD sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea dei Soci. Importanza preminente dovrà essere data alla promozione nelle scuole e, in generale, fra i giovani, tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell'ambiente, nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la LNI Pozzuoli ASD potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di basi nautiche destinate ad ospitare le imbarcazioni a vela ed a motore dei soci, necessarie allo svolgimento ed al supporto delle pratiche sportive in mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attuazione delle discipline sportive quali vela, subacquea, pesca sportiva, motonautica, canoa, canottaggio, nuoto e modelvela.

5. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità della LNI Pozzuoli ASD Italiana rappresenta il fondamento della sua costituzione, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere totalmente impiegato per fini statutari.

Art. 3

Organizzazione

1. Sono organi della LNI Pozzuoli:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono strutture operative della LNI Pozzuoli:

- a) le basi nautiche
- b) le scuole nautiche

Art. 4

I soci

1. Possono far parte della LNI Pozzuoli ASD, in qualità di soci, i cittadini, senza alcuna distinzione razziale, sociale e di genere, che si impegnano a perseguire gratuitamente attraverso la loro azione volontaria gli scopi dell'associazione, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione degli sport e della cultura marinara. Essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell'associazione stessa, con l'apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza sportiva.

2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari: i cittadini che si iscrivono alla Lega Navale Italiana per il tramite della LNI Pozzuoli ASD e versano la quota associativa nazionale stabilita anno per anno dalla Presidenza Nazionale e la quota supplementare di frequenza stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo della LNI Pozzuoli ASD. In tale categoria, in linea con le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, sono compresi anche i soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative nazionali ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza sede. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
- b) giovani: i cittadini, di età inferiore ai 18 anni, che si associano volontariamente. La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I Soci di età inferiore ai 18 anni godono di ancor più ampie facilitazioni economiche versando un terzo delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza sede.
- c) I Soci diversamente abili che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando la stessa quota prevista per i Soci di età inferiore a 18 anni.

Per il primo anno di partecipazione, a specifici progetti sociali mirati a far conoscere l'articolata realtà della LNI Pozzuoli ASD, la tessera di socio può essere rilasciata con particolari agevolazioni economiche per promuovere specifiche attività del sodalizio. La tessera promozionale non dà diritto al punteggio di anzianità e non può essere rilasciata per gli anni successivi.

3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

4. È dovere di tutti i soci impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la LNI Pozzuoli ASD e non esplicitare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto o incompatibili con dette finalità. Possono essere iscritti, in qualità di soci, i cittadini dell'Unione Europea, in applicazione delle norme comunitarie.

5. I cittadini, nel richiedere l'iscrizione alla LNI Pozzuoli ASD, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura del mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali. Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della quota di associazione, più che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio e dei principi che persegue.

6. I Soci LNI Pozzuoli ASD, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto. Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza alla quale, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti.

7. Il Socio che si iscrive alla LNI Pozzuoli ASD accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro la LNI Pozzuoli ASD per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti. La mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per la radiazione. Pertanto l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

8. I Soci iscritti presso altre Sezioni o Delegazioni della LNI, in regola con il tesseramento, possono essere accolti presso la LNI Pozzuoli ASD per un determinato periodo di tempo allo scopo di consentire loro di fruire di eventuali servizi disponibili, nei limiti imposti dalla capacità ricettiva e fatta salva la priorità da riservare ai Soci della stessa. Essi sono tenuti a pagare le quote supplementari relative ai servizi di cui usufruiscono.

Art. 5

Modalità di ammissione

1. Il cittadino, che intende iscriversi alla LNI Pozzuoli ASD può presentare domanda, liberamente. Nella domanda il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello Statuto della LNI Pozzuoli ASD e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio.

2. Le credenziali che si richiedono per l'accettazione di un nuovo socio sono di specchiata onorabilità della persona, che può essere garantita da due Soci ordinari presentatori, già iscritti da almeno tre anni, o dalla esibizione del certificato del casellario giudiziario.

3. La LNI Pozzuoli ASD esclude ogni forma di preclusione all'accettazione di nuovi Soci, ad eccezione della non specchiata onorabilità, anche se consigliata da ragioni di ricettività, in quanto contraria allo spirito stesso dell'Associazione, che rifugge da qualsiasi discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi liberamente.

In ogni caso l'accettazione delle domande di cui al precedente paragrafo 1. è competenza esclusiva del Consiglio Direttivo di Sezione che può negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale.

Art. 6

Delle quote sociali

1. Le quote di associazione alle categorie di Soci ordinari e giovani sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse includono anche le quote di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire, altresì, a carico dei Soci Ordinari, di età superiore ai 25 anni, in relazione ai servizi offerti, una quota straordinaria "una tantum" da versare secondo modalità che verranno precisate all'occorrenza.

Art.7

Tesseramento – Anzianità – Graduatoria di merito

1. La tessera di Socio della LNI Pozzuoli ASD è nominativa. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera è rilasciato su richiesta.

2. E' dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento per l'anno successivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

La LNI Pozzuoli ASD curerà la tenuta, anche su supporto informatico, di un registro dei propri associati distintamente per ciascuna categoria. Tale registro è accessibile ai Soci limitatamente ad informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali degli altri associati esclusivamente per motivi relativi alla vita e all'attività sociale.

I Soci non in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari, purché non decaduti per morosità, conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee della Sezione e alle manifestazioni sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno provveduto al rinnovo delle quote sociali per l'anno in corso.

3. Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30 giugno, è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 10% dell'importo della quota nazionale.

Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre, è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 20% dell'importo della quota nazionale.

Il termine per il pagamento delle quote supplementari per servizi nonché l'entità delle stesse e le penalità per il ritardato pagamento, sono determinati dal regolamento particolare della Sezione.

4. L'anzianità di Socio decorre dall'anno della prima iscrizione alla LNI Pozzuoli ASD, purché non vi sia assenza di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale.

Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della tessera sociale, la Presidenza può consentire il ripristino dell'anzianità perduta ai Soci che ne facciano richiesta. Il diritto del Socio di richiedere il ripristino dell'anzianità si prescrive in cinque anni, decorrenti dall'ultimo anno di iscrizione alla LNI Pozzuoli ASD.

Il Socio ammesso al ripristino dell'anzianità acquisisce tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per gli anni di intervallo, comprendenti sia la quota sociale che le quote supplementari e le eventuali quote straordinarie istituite per coprire le spese di gestione.

5. L'anzianità di iscrizione e le prestazioni effettuate volontariamente e gratuitamente dai soci per i fini istituzionali, associativi e sociali della LNI Pozzuoli ASD sono i parametri attraverso i quali viene stilata, con le modalità stabilite dal regolamento interno, la graduatoria di merito degli associati. Detta graduatoria è alla base della assegnazione triennale dei posti barca presso la base nautica del Porto di Pozzuoli. L'assegnazione dei posti barca alla boa nello specchio d'acqua di Nisida avviene invece con cadenza annuale trattandosi di una concessione demaniale a carattere stagionale.

I soci esclusi dalle assegnazioni triennali o stagionali, per esaurimento dei posti barca disponibili commisurati alla capacità ricettiva per dimensioni e pescaggio delle imbarcazioni, vengono inseriti in una lista di attesa.

Art.8

Sanzioni disciplinari

Il socio che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell'associazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimento disciplinare. Le norme regolamentari stabiliscono le competenze, le procedure e gli effetti dell'azione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai soci sono:

- la deplorazione;
- la sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- la radiazione.

1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:

- a. diffamare la LNI Pozzuoli ASD o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
- b. propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire LNI Pozzuoli ASD;
- c. creare nell'ambito della LNI Pozzuoli ASD nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;
- d. svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando in seno alla Struttura Periferica situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
- e. ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro la LNI Pozzuoli ASD, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statuari;
- f. servirsi dell'organizzazione della LNI Pozzuoli ASD per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale;
- g. avere un comportamento scorretto in seno all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari;
- h. fornire false informazioni relative alla proprietà di un natante all'atto dell'iscrizione al naviglio al fine di usufruire, in modo fraudolento, della graduatoria di merito dei soci.

2. Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Presidente. Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell'avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con

ricevuta di ritorno.

3. Il Presidente che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento censurabile di un Socio non rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, e non ritenga di poter risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi morali del Sodalizio, può adottare direttamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti:

- a. il richiamo scritto, con il quale il Socio viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
- b. la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo,
- c. revoca dell'assegnazione del posto barca assegnato in forma temporanea o triennale presso le basi nautiche della LNI Pozzuoli ASD.

Avverso ai provvedimenti di cui al presente comma non è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri di Sezione.

4. Il Presidente che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento di un Socio rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, dispone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare, incaricando un Socio che non sia Membro del Consiglio Direttivo dell'audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.

Di tale provvedimento dà conoscenza al Socio oggetto dell'inchiesta, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare.

L'inchiesta preliminare dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti.

5. Il Presidente, qualora sulla base dell'inchiesta preliminare non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell'ambito dei poteri spettantigli in base al precedente punto 3, trasmette tempestivamente gli atti dell'inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione, secondo i casi, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio oggetto dell'inchiesta richiamando i fatti che gli vengono addebitati come risultanti dall'inchiesta preliminare.

6. Il Collegio dei Probiviri, adotta, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti :

- a. l'archiviazione;
- b. la deplorazione;
- c. la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;
- d. la radiazione.

7. I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima istanza sono comunicati al Presidente per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all'interessato.

8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi, consegue anche la decadenza del Socio da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire in futuro.

Il Presidente può adottare il provvedimento della riabilitazione, trascorsi 2 anni dall'esecuzione del suddetto provvedimento qualora il Socio, nel biennio, si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari.

9. E' sospeso in via cautelare dai diritti di Socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, fino all'esito definitivo del relativo procedimento, il Socio che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale.

La sospensione cessa dal momento in cui il Socio documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l'estinzione del reato.

Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso agli stessi Organi disciplinari di cui sopra che decidono sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l'entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l'appartenenza alla Lega Navale Italiana.

10. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti.

Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, questi due ultimi qualora divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli avvisi della Struttura Periferica del Socio. Il provvedimento disciplinare della radiazione è pubblicato altresì, senza motivazione.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio viene a cessare:

a) per dimissioni volontarie che devono essere presentate fornendo le motivazioni relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne spunto per eventuali provvedimenti;

b) per morosità: la perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 30 settembre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;

c) per radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare la radiazione deve essere disposta dal collegio dei Probiviri della Sezione nei confronti del Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste dal primo comma dell'art. 19 del Codice Penale.

2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono risciversi come nuovi Soci nell'anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all'Associazione. Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall'anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell'anzianità.

Art. 10

Assemblea dei soci

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della LNI Pozzuoli ASD e deve riunirsi almeno due volte all'anno. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione, alle verifiche delle attività svolte.

2. L'assemblea generale dei soci approva, altresì, il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo.

3. L'Assemblea generale dei soci elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria, almeno due volte all'anno; ad essa partecipano di diritto tutti i soci iscritti alla LNI ed in regola con le quote sociali annuali. E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile; le norme regolamentari stabiliscono le relative procedure.

2. All'assemblea dei soci partecipano ma senza diritto di voto il Presidente, i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri.

3. All'assemblea, convocata, ogni tre anni, per il rinnovo degli organi statutari hanno diritto di voto tutti i soci, senza alcuna distinzione di genere, che abbiano raggiunto la maggiore età.

4. L'assemblea dei soci è convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari, oppure dal Consiglio direttivo. La richiesta, in ogni caso, deve essere motivata.

5. L'assemblea ordinaria dei Soci di Sezione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un'ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

6. L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, il quale nomina un Segretario per la redazione del verbale e due o più scrutatori, secondo il numero dei votanti.

Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega siano in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed abbiano diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.

Il verbale dell'Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti della Sezione.

7. L'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione o direttamente, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di un comitato di Soci, rappresentante almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente.

La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci ordinari di cui al precedente comma, e la regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esamina la natura dell'argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell'istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare.

In tal caso, il Presidente entro i successivi 15 giorni deve inviare alla Presidenza Nazionale una succinta relazione esplicativa del deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione e le deduzioni presentate come sopra dal comitato di Soci che ha richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento, delibera in merito.

L'Assemblea straordinaria di Sezione è valida con la presenza di un numero di Soci aventi diritto di voto, computate le deleghe, pari ad almeno due terzi, in prima convocazione, e ad un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

8. L'invito a partecipare all'Assemblea e il relativo ordine del giorno deve essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione a tutti i Soci ordinari della Sezione che ne abbiano diritto, promosso mediante pubblico avviso da esporre nell'Albo della sede sociale e, ove esista, della sede nautica, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.

Nel caso dell'assemblea elettiva l'invito a partecipare è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata.

9. Il diritto di voto, per l'elezione degli Organi collegiali e per l'approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento associativo per l'anno in corso.

I consiglieri Direttivi e i Revisori dei Conti devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci della Sezione.

10. Il Socio avente diritto di voto ai sensi del precedente paragrafo 7. e che non può partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro Socio che abbia anche esso diritto di voto.

La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.

Ciascun Socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega.

Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente al suo tagliando di votazione anche quello del Socio che ha rilasciato la delega.

Art. 12

Assemblea elettiva

1. Il Presidente di Sezione, in prossimità della scadenza del triennio di funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione decorrente dalla data di insediamento convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l'ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché, per stabilire, secondo le esigenze della Sezione e il numero dei Soci iscritti, il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere, un minimo di 4 ad un massimo di undici.

Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:

a) Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio Direttivo di Sezione.

b) Gli Organi collegiali non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

- c) Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.
- d) Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) gli Organi Collegiali debbono essere ricostituiti. Ove il Consiglio Direttivo di Sezione, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non proceda a fissare la data dell'Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente di Sezione che ha l'obbligo di esercitarla con procedura d'urgenza entro la scadenza del termine stesso.
- e) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi collegiali decadono e il Presidente, ove la Presidenza Nazionale non nomini un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Nazionale, è delegato a portare a compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi Organi Collegiali. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.
- f) Tutti i membri del Consiglio Direttivo di Sezione decaduto sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva, e non possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio, successivo alla data di decadenza.

2. Almeno trenta giorni prima della decadenza dalle funzioni del Consiglio Direttivo di Sezione per compiuto mandato triennale il Presidente uscente, con l'invito a partecipare all'Assemblea di cui all'art. 24, paragrafo 6, provvede, con avviso all'albo della sede o altro mezzo ritenuto idoneo, a comunicare a tutti i Soci che siano nelle condizioni di cui al successivo paragrafo 5 il loro diritto di candidarsi alla nomina di Presidente della Sezione con relativa lista dei candidati Consiglieri nonché di farsi includere nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

Per quel che riguarda la candidatura a Presidente della Sezione, il candidato proporrà altresì agli elettori, insieme alla relazione programmatica, una lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, tenuto conto del numero degli stessi fissato ai sensi del precedente paragrafo 1, maggiorato di tre unità (quali membri sostituiti da far subentrare nel Consiglio Direttivo in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti).

I soci facenti parte di una lista di candidati consiglieri collegata al candidato Presidente dovranno presentare entro lo stesso termine l'adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste.

Unitamente all'avviso di convocazione, deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che lasciano la carica.

3. Gli Organi dirigenti delle strutture periferiche devono esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e all'interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, l'elenco dei Soci candidati alla carica di Presidente della Sezione con la lista dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, nonché distinte liste, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere le altre cariche sociali (Revisori dei conti e Probiviri), attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d'ordine.

Qualora nessun Socio si candidi alla nomina di Presidente con relativa lista, all'interno della cabina di votazione sarà posto l'elenco in ordine alfabetico dei Soci disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo ed attribuito a ciascuno di essi un proprio numero d'ordine.

4. Per l'elezione degli Organi collegiali della Sezione sono da osservare le seguenti norme:

- a) Qualora almeno due Soci si siano candidati alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al

momento del voto, dovrà contenere su distinte colonne numerate e contrassegnate dai nomi, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere l'incarico di Presidente, l'elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi (più tre membri sostituti). Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando o il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente e, nella scheda di votazione, null'altro può essere iscritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente di Sezione il Candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata. Nel caso in cui due o più candidati a Presidente di Sezione si classifichino al primo posto nella graduatoria con parità di voti, si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio, da tenersi entro i 15 giorni successivi.

b) Qualora un solo Socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al momento del voto, dovrà contenere un'unica colonna contrassegnata dal nome del candidato a Presidente e l'elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, più tre membri sostituti.

Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando il nominativo del candidato Presidente se è favorevole alla sua elezione, o lasciando in bianco la scheda se, invece, non è suo intendimento sostenere la candidatura. Null'altro può essere scritto sotto pena di nullità del voto.

Il candidato e la lista associata risulteranno eletti se riporteranno almeno il 50% più uno dei voti validi espressi dai votanti. In caso contrario l'elezione dovrà essere ripetuta entro i successivi 15 giorni, con la modalità riportata nella seguente lettera c).

c) Qualora, invece, nessun Socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione con una propria lista, la scheda per la votazione deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d'ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto. Nella scheda di votazione, oltre all'indicazione delle preferenze (nominativo o numero d'ordine) null'altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.

Risulta eletto Presidente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Socio che, pur avendo riportato il maggior numero di voti non accetti l'incarico di Presidente può, comunque, entrare a far parte del Consiglio Direttivo di Sezione. Sarà eletto Presidente il socio che di seguito ha ottenuto il maggior numero di voti. La formalizzazione della mancata accettazione della carica di Presidente e dell'accettazione della carica di consigliere verrà riportata nel verbale della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora si riscontri parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto Presidente della Sezione il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. Analogamente in caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti al Consiglio Direttivo concorrono alla copertura dell'ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

d) Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, è consegnata all'elettore una distinta scheda che deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti concorrono alla copertura dell'ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

5. Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i Soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinarie e assimilati, che risultino iscritti alla Sezione da almeno tre anni (due nel caso di Delegazione che si trasforma in Sezione) compreso quello in corso.

Il Socio eletto a membro del Consiglio Direttivo di Sezione decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo che non rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni dalla nomina a Consigliere.

I Membri di un Consiglio Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, non possono essere candidati, né possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio, successivo alla fine della gestione commissariale.

Non può essere eletto quale Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 25 n. 4 dello Statuto Nazionale, il Socio che abbia ricoperto detto incarico per i due mandati immediatamente precedenti.

Il Presidente Nazionale può autorizzare un terzo mandato in caso di particolari motivate situazioni su proposta del Delegato Regionale.

Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.). Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado non possono far parte dello stesso organo collegiale, salvo deroga da richiedere alla Presidenza Nazionale per il solo Consiglio Direttivo di Sezione che sarà rilasciata sulla base di specifici criteri fissati con apposita circolare.

6. I lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente di Sezione uscente. Questi, dopo aver controllato che i Soci intervenuti siano in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed abbiano diritto di voto, invita i Soci presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell'Assemblea che, comunque, non può essere scelto tra i candidati ad assumere cariche sociali o loro parenti o affini, entro il quarto grado.

7. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell'Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull'attività della struttura periferica e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell'anno in corso, fino alla data dell'Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, secondo gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori, convalidando o annullando le schede scrutinate e procede alla proclamazione dei risultati. Infine, firma il relativo verbale unitamente al Segretario.

8. In merito alle operazioni di voto valgono le seguenti norme:

a) al Presidente dell'Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.

Nella sala deve essere disposta un'urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica i sigilli dell'urna e, insieme con gli

scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli elettori, prima che siano imbussolate le loro schede personali. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome sull'apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all'orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all'Assemblea, di cui al precedente art. 24, n. 6, fermo restando che i Soci presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell'Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti, in modo da evitare qualsiasi errore.

Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell'Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l'urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell'urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea procede a comunicare pubblicamente i risultati ed a proclamare il nominativo del Socio che, avendo riportato il maggior numero di voti, assume la carica di Presidente della Sezione, successivamente, gli consegna, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede e tutto il materiale della votazione, Il pacco come sopra sigillato deve essere conservato presso la Sezione per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.

Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;

b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati nel verbale dell'Assemblea, da conservarsi nella raccolta della Sezione; in detto verbale debbono essere riportati:

- i nominativi dei Soci candidati ad assumere la carica di Presidente di Sezione con a fianco di ciascuno di essi indicato il numero dei voti riportati, nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 a);
- il numero di voti riportati dal Socio candidato a Presidente e quello delle schede bianche, nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 b);
- tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato voti nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 c) e per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Proviviri, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolto. Il primo eletto nella lista del Consiglio Direttivo di Sezione assume l'incarico di Presidente, gli altri eletti fino al numero corrispondente alla composizione dell'Organo collegiale entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come Consiglieri, e dei due Collegi come Revisori dei Conti e Proviviri effettivi; i quarti votati nelle liste di questi ultimi Collegi assumono la carica di supplenti.

c) il Presidente dell'Assemblea provvede a comunicare i risultati delle votazioni ai Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna e deve prendere accordi con i nuovi eletti per il loro insediamento nei rispettivi Organi Collegiali rinnovati. Il Presidente neo eletto provvede a convocare gli Organi Collegiali eletti;

d) in caso di non accettazione dell'incarico da parte di uno o più eletti comunicata per iscritto, subentrano automaticamente nell'ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico;

e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo massima di 45 giorni,

decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni di tutti gli organi collegiali.;

f) ove non sia possibile costituire il Collegio dei Probiviri, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove elezioni parziali, con le modalità del precedente paragrafo 4 lettera d);

g) copia del verbale dell'Assemblea nella quale sono state svolte le elezioni, con l'elenco dei Soci che hanno riportato voti nelle liste dei tre Organi collegiali, deve essere trasmessa, entro e non oltre 10 giorni, alla Presidenza Nazionale, unitamente al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di Sezione, per la convalida delle procedure seguite, dandone conoscenza al Delegato Regionale. All'atto della convalida, il Presidente Nazionale trasmette al Presidente eletto un attestato di nomina, da servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del suo mandato o in caso di decadenza dalla carica, l'attestato deve essere restituito alla Presidenza Nazionale;

h) nelle more della convalida, i nuovi Organi Collegiali, salvo diversa disposizione del Presidente Nazionale, iniziano i lavori di rispettiva competenza limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art.13

Referendum dei soci

1. Per la soluzione di questioni di rilevante importanza o interesse generale per gli associati, può essere indetto il referendum dei soci costituenti il corpo elettorale della LNI Pozzuoli ASD.

2. Il referendum di cui al comma 1 viene indetto dal Presidente, su delibera del Consiglio direttivo o quando richiesto da almeno un decimo dei soci ordinari. Le modalità di svolgimento di tale forma di consultazione sono stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto, con voto a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Il Presidente assume la guida dell'associazione, di cui ha la rappresentanza legale.

2. Possono essere candidati al ruolo di Presidente i soci in regola con le quote associative;

a) con una anzianità di iscrizione alla LNI Pozzuoli di almeno 5 anni, senza interruzioni;

b) non abbiano ricevuto richiami o sanzioni disciplinari.

3. Il Presidente di Sezione è responsabile della gestione amministrativa e dell'attuazione degli indirizzi programmatici generali deliberati dall'Assemblea di Sezione, nonché delle determinazioni assunte collegialmente in Consiglio direttivo di Sezione. Gestisce i fondi della Sezione e ordina le spese, secondo le prescrizioni contenute nelle norme regolamentari.

4. Quale responsabile dell'azione disciplinare, il Presidente di Sezione, in relazione a infrazioni a norme di comportamento morale o sociale commesse da soci, adotta misure sanzionatorie urgenti, o nei casi di particolare gravità, interessa il Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di competenza.

5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente al quale, in ogni caso, possono essere delegate specifiche mansioni.

6. Il Presidente della Sezione ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;
- b) mantiene i contatti con i Direttori e i Presidi degli istituti di istruzione, attraverso i Delegati scolastici, onde assicurare, mediante una opportuna azione di propaganda, la partecipazione degli studenti o di una parte di essi alle manifestazioni organizzate dalla Sezione;
- c) mantiene i contatti con le Autorità locali, civili e militari, per un più efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria residenza;
- d) mantiene i contatti con la Presidenza Nazionale, informandola delle questioni di maggior rilievo, domandando istruzioni in quei casi in cui la guida del Regolamento può sembrare insufficiente, richiedendo l'interessamento e l'appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e la informa dei programmi da svolgere;
- e) mantiene i contatti con il Delegato regionale, al quale fornisce la propria collaborazione come prescritto al precedente art. 19, n. 9;
- f) trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, al fine di dare un quadro succinto e globale della propria produttività nell'ambito degli scopi statutari;
- g) vigila sull'andamento dei Gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri;
- h) dirime le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell'osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio;
- i) come titolare dell'azione disciplinare prende i provvedimenti ai sensi del precedente art. 8 comma 3. o attiva le procedure previste dal precedente art. 8 comma 4 e 5;
- j) organizza servizi di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, il Libro degli esperti velisti della LNI e la Raccolta cronologica dei verbali della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegne, ecc.).
- k) è responsabile dell'uso formale e della buona efficienza dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale e del portale;
- l) mantiene le relazioni con le altre strutture periferiche della LNI ed è responsabile dell'accoglienza, con spirito fraterno e solidale, dei loro soci e del naviglio in transito.

Art. 15

Consiglio direttivo di Sezione

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è presieduto dal Presidente e si compone di un numero da 4 a 11 Consiglieri, per fare fronte alle esigenze istituzionali ed alle attività sviluppate dalla LNI Pozzuoli in materia di diporto, attività sportiva, promozione sociale, protezione ambientale, formazione e cultura nautica, ecc..

Il Presidente di Sezione può attribuire ulteriori cariche o funzioni fra i Consiglieri, secondo criteri e modalità stabilite in norme regolamentari.

2. Il Consiglio Direttivo di Sezione concorre all'attività di direzione svolta dal Presidente di Sezione e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dalle norme regolamentari.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo di Sezione prestano la loro opera gratuitamente; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato consecutivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati senza limitazioni.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione esercita il controllo finanziario e contabile dell'associazione, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

2. Il Collegio dei Probiviri, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, decide in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento o sociali. Esso dirime le controversie tra gli organi della Sezione e i soci, ovvero fra singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di Sezione può essere opposto appello con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri di Sezione sono composti ciascuno da tre membri effettivi e un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 17

Dimissioni

1. Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo di Sezione o del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri, si provvede alla loro sostituzione con soci che, in ciascuna lista, abbiano riportato nelle ultime elezioni un numero di voti immediatamente inferiore.

2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione si procede a nuove elezioni.

Art. 18

Anno sociale

L'anno sociale, a prescindere dai termini di pagamento, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e dai supplementi di frequenza determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva e dai rimborsi derivanti da convenzioni.

Il patrimonio è costituito, inoltre, dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva.

Art. 20

Scioglimento

Lo scioglimento della LNI Pozzuoli ASD è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso l'amministrazione centrale della Presidenza Nazionale, su apposito conto intestato "per memoria" alla disciolta struttura periferica, a valere ai fini della eventuale ricostituzione della stessa struttura. Allo scadere del predetto termine il netto patrimoniale accantonato è acquisito dal patrimonio della LNI.

Art.21

Norma transitoria

Il patrimonio della Sezione viene integralmente trasferito nella disponibilità della ASD che si impegna ad onorare le scadenze economiche, contrattuali e demaniali della LNI di Pozzuoli.

Gli Organi Collegiali della LNI Pozzuoli restano in carica fino alla loro scadenza prevista per il 01 Aprile 2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e delle norme regolamentari della Lega Navale Italiana di cui la LNI Pozzuoli ASD rappresenta una articolazione territoriale ed in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.